

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 703 CPC e pedissequo decreto ritualmente notificati,

la [REDACTED] conveniva in giudizio il condominio [REDACTED]

[REDACTED] esponendo quanto segue.

Gli attori, titolari di un esercizio commerciale ora bar, dal 1993 avevano ininterrottamente esercitato il compossesso del cortile del condominio convenuto, provvedendo anche a parcheggiarvi le auto.

Nell'ottobre 2003 il condominio avviava i lavori per la chiusura della strada privata via [REDACTED] che sboccava nel cortile comune, mediante una sbarra elettrica che entrava in funzione il 20.2.2004.

In data 25.2.2004 l'attrice chiedeva la consegna del telecomando di apertura della sbarra stessa ma la richiesta non sortiva alcun effetto.

Il convenuto si costituiva in giudizio, riepilogava i pregressi contenziosi con gli attori ed assumeva di essere il proprietario esclusivo del mappale in questione, sicchè la pretesa attorea era infondata.

Negava quindi la sussistenza del compossesso vantato dagli attori ma riteneva che vi fosse invece un utilizzo abusivo da parte di questi ultimi dell'area altrui, come era stato già accertato con sentenza rg 4175/99 del Tribunale di Milano.

In data 3.5.2004, il giudice, in fase cautelare ordinava ai resistenti di consegnare immediatamente ai ricorrenti il telecomando della sbarra o, in

u

via alternativa, di ripristinare la situazione precedente e rinviava, vista la Sent Cass. SU 1984/98, per il merito possessorio.

All'udienza in data 17.9.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, gli attori ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza in atti in quanto i fatti dedotti erano ininfluenti o, comunque, superati alla luce delle risultanze emerse in fase cautelare.

Il giudice rinviava quindi all'udienza del 6.7.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento.

Già con provvedimento 3.5.2004 il GD, all'esito della deposizione dei testi ██████ indicato dagli attori, e ██████ indicato dal convenuto, accoglieva la domanda attore sulla base delle seguenti considerazioni:

“sentiti i testi escussi, considerato che gli stessi hanno ammesso l'apposizione della sbarra che non consente l'accesso al cortile di cui è causa a persone non munite di telecomando, considerato che il teste

██████ ha dichiarato con precisione che autovetture di dipendenti della Immobiliare ██████ srl fino al febbraio 2004 accedevano al cortile, considerato che il fatto non è stato escluso dal teste ██████ indicato dai resistenti e considerato che, a prescindere da questioni relative alla tutela del diritto in sede petitoria, il fatto contestato costituiva spoglio violento delle ragioni della ricorrente.”

Orbene, tale provvedimento non è stato oggetto di reclamo ed il giudice, anche in questa fase, non ha motivo di giungere a diverse conclusioni.

Si precisa ad ogni buon conto che lo spoglio violento del compossesso lamentato dagli attori, alla luce delle difese dei convenuti, è apparso essere un mero atto vessatorio piuttosto che l’attuazione di una propria ragione fondata su un provvedimento reso dal giudice in altra sede.

Considerato quindi che le deduzioni di cui alle memorie istruttorie non sono ammissibili in quanto i fatti dedotti sono ininfluenti o, comunque, superati alla luce delle risultanze emerse in fase cautelare, vanno accolte le domande attoree nei limiti già espressi in sede cautelare.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

**PQM**

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

conferma l'ordinanza 3.5.2004 e, per l'effetto, ordina ai resistenti di consegnare immediatamente ai ricorrenti il telecomando della sbarra o, in via alternativa, di ripristinare la situazione precedente;

condanna il convenuto a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 17-11-05

Il Giudice

